



NUMISMATICI ITALIANI PROFESSIONISTI (NIP)
REGISTRO NAZIONALE NIP PERITI ED ESPERTI PER LE CERTIFICAZIONI
NUMISMATICHE (RE.N.N.P.E)

REGOLAMENTO

ARTICOLO 1

Definizione

1. Al fine di attestare la qualità dei servizi resi dai propri associati, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), è istituito il Registro Nazionale NIP di Periti ed Esperti per le certificazioni numismatiche (chiamato **RE.N.N.P.E.**)
2. Il **RE.N.N.P.E.** è tenuto dal Consiglio direttivo dell'Associazione dei Numismatici Italiani Professionisti (**NIP**) e pubblicato nella Sezione Periti Esperti NIP del sito istituzionale numismaticinip.it

ARTICOLO 2

Iscrizione

1. L'iscrizione al **RE.N.N.P.E.** è disposta con delibera del Consiglio direttivo esclusivamente a favore di associati che risultino iscritti da almeno 5 anni, in regola con il pagamento delle quote e alle ulteriori seguenti condizioni:
 1. La richiesta deve essere esclusivamente formulata compilando l'apposito modulo inserito in facsimile al presente Regolamento, allegando tutta la documentazione volta ad attestare il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) esperienza professionale comprovata da pubblicazioni e/o dal possesso di titoli derivanti dalla partecipazione ad attività formative organizzate o riconosciute dalla NIP;
 - b) provata esperienza nei campi di specializzazione indicati nella richiesta (massimo tre);
 - c) essere riconosciuti da almeno altri tre associati di notoria fama come professionista in grado di ricoprire il ruolo a cui ci si candida;
 - d) possesso e conoscenza dei principali testi di riferimento (come da elenco allegato), inerenti i campi di specializzazione di cui si dichiara essere esperti;
 2. Il consiglio Direttivo ha facoltà di richiedere, valutata la documentazione presentata, il superamento di un test di ammissione. Il test verrà organizzato dalla Commissione di Controllo e Garanzia di cui al successivo articolo 3.

ARTICOLO 3

Commissione di controllo e garanzia

1. Nella gestione del **RE.N.N.P.E.** il Consiglio direttivo è coadiuvato da una Commissione di Controllo e Garanzia composta di 5 esperti, nominata dallo stesso Consiglio direttivo, cui sono attribuiti i seguenti compiti:
 - valutare le richieste di iscrizione in attuazione di quanto previsto dal precedente Articolo 2 e verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dall'aspirante candidato nella domanda di ammissione;
 - accogliere le istanze di risoluzione di contenziosi sorti tra gli associati in merito alle attività peritali, fungendo, in tal caso, da organo NIP superiore deputato a risolvere in via esclusiva le questioni sottoposte. Detti contenziosi non devono concernere violazioni del Codice di Condotta né rientrare nelle altre vertenze di competenza del Collegio dei probiviri;

- vigilare sul corretto utilizzo di tutto il materiale necessario alle certificazioni **RE.N.N.P.E.** e controllare la qualità delle certificazioni rilasciate dagli iscritti;
- valutare le istanze di soggetti privati, presentate tramite lo Sportello del cittadino, in merito a certificazioni e perizie **RE.N.N.P.E.** ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 della Legge 4/2013;

ARTICOLO 4 **Doveri degli associati**

1. Gli iscritti **RE.N.N.P.E.** devono:
 - certificare con applicazione dell'ologramma soltanto gli oggetti appartenenti a quei settori numismatici per i quali si è dichiarata la propria specifica alta competenza ed esperienza all'atto della richiesta di iscrizione;
 - apporre su ogni certificato i propri dati e il numero di sigillo professionale rilasciato dalla Segreteria;
 - descrivere la moneta o medaglia nel modo più dettagliato possibile, riportando il peso preciso e almeno un riferimento bibliografico;
 - dichiarare esplicitamente l'autenticità dell'esemplare. Nel caso di medaglie antiche è inoltre obbligatorio specificare se sono originali dell'epoca o rifusioni/riconiazioni postume;
 - descrivere chiaramente tutti i difetti significativi visibili o occulti, così come le tracce di restauri;
 - indicare il grado di conservazione attenendosi scrupolosamente alle "linee guida" presenti nell'Allegato F del *Regolamento delle Attività Certificatorie dei Soci* presente nell'area riservata del sito internet dell'Associazione;
 - partecipare alle attività di aggiornamento professionale organizzate o validate da NIP;
 - corrispondere annualmente la somma di € 100,00 aggiuntiva alla quota associativa NIP, quale contributo spese per la gestione del Registro e dei materiali di consumo.

ARTICOLO 5 **Modalità di certificazione**

1. Monete antiche, medioevali e predecimali: si devono utilizzare le schede fornite dalla Segreteria in formato elettronico e stampate sui relativi cartoncini con ologramma. La moneta va descritta in modo esauriente, sia nel diritto che nel rovescio, vanno indicati il peso, il diametro, il grado di conservazione, eventuali difetti sia palesi che occulti, eventuali restauri, i riferimenti bibliografici e la propria firma e data (si veda anche le "linee guida" presenti nell'Allegato F del *Regolamento delle Attività Certificatorie dei Soci*). Sulla scheda va stampata una chiara fotografia, del diritto e del rovescio, della moneta o medaglia in formato originale e possibilmente anche ingrandita. Per certificati sia di autenticità che di provenienza, in ottemperanza all'art. 64 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 per monete vendute dalle proprie ditte, devono essere utilizzate le apposite schede elettroniche stampate sui cartoncini con ologramma forniti dalla Segreteria.
2. Monete decimali, del Regno d'Italia e della Repubblica Italiana: si devono utilizzare le schede fornite dalla segreteria in formato elettronico e stampate sui relativi cartoncini con ologramma. Inoltre la moneta va sigillata secondo le modalità previste dal *Regolamento delle Attività Certificatorie dei Soci*. È obbligatorio indicare sul cartellino descrittivo il grado di conservazione, eventuali difetti palesi o occulti, eventuali restauri, il riferimento bibliografico e la dichiarazione di autenticità.

ARTICOLO 6 **Attività peritali di interesse giudiziario e pubblico**

1. Al fine di garantire costantemente l'alto livello professionale di NIP, gli iscritti al **RE.N.N.P.E.** che intendano prestare servizi, perizie e consulenze richieste dalla Magistratura, Tribunali e dalle Pubbliche Amministrazioni sono iscritti in un apposito elenco dal Consiglio direttivo.
2. Le relazioni peritali dovranno essere redatte su fogli intestati **RE.N.N.P.E.** con ologramma distribuiti dalla Segreteria.
3. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, l'iscrizione all'elenco speciale avviene su richiesta dell'interessato, già iscritto al **RE.N.N.P.E.**, che abbia svolto CTU, CTP, servizi, perizie e consulenze per Tribunali ed enti pubblici. Alla richiesta dovrà essere allegata un'autocertificazione che attesti le attività svolte dove emerge il livello di competenza professionale posseduta; l'autocertificazione sarà vagliata dalla Commissione di Controllo e Garanzia di cui all'Articolo 3.

4. Coloro che intendono iscriversi all'apposito elenco **RE.N.N.P.E.** per i tribunali ma non hanno svolto attività di CTU e/o CTP, possono accedervi attraverso la frequentazione di corsi mirati di aggiornamento professionale organizzati dalla NIP. Detti corsi sono indirizzati ad integrare le competenze numismatiche con altre di natura giuridica, relazionale e sull'organizzazione dei servizi da svolgere e degli enti nei cui confronti dovranno essere resi.
5. Il Consiglio Direttivo provvede a trasmettere con cadenza annuale detto elenco speciale agli organi giudiziari e alle pubbliche amministrazioni interessate.

ARTICOLO 7

Sanzioni

1. Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, in forma ripetuta e provata, oltreché l'utilizzo superficiale e non responsabile degli ologrammi, tale da provocare un danno all'immagine di NIP, comporterà la sospensione del titolo di Perito Esperto NIP e la cancellazione dal registro **RE.N.N.P.E.** con la revoca del diritto d'uso degli ologrammi e dei certificati e l'obbligo di riconsegna di quelli non ancora utilizzati.
2. I provvedimenti di cui al precedente comma sono disposti dal Consiglio Direttivo, sentita la Commissione di Controllo e Garanzia di cui all'Articolo 3.
3. Avverso i provvedimenti di cui al presente Articolo è ammesso ricorso al Collegio dei probiviri.

ARTICOLO 8

Procedimento di modifica del Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento competono all'Assemblea generale.
2. Tutti gli associati hanno facoltà di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea generale modifiche al Regolamento.
3. Per garantire all'Assemblea Generale l'esame e le conseguenti decisioni sulle proposte di cui al comma precedente, le stesse devono essere inoltrate entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'Assemblea Generale.

ARTICOLO 9

Approvazione

1. Il presente Regolamento è approvato dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio direttivo.